

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

**Polizza Globale
dello studio e dell'ufficio**

FRANC 411 GE PAG. 20/34

ORDINE INGEGNERI E ARCHITETTI PN

Polizza N. 069400932

Edizione Ottobre 2000

Agenzia Principale di PORDENONE 84

VIALE DANTE 50 COND. ACI - 33170 PORDENONE
Telefono: 0434 - 520534/520535
TeleFax: 0434 - 520562

Globale dello studio e dell'ufficio

Polizza N. 069400932

Contraente ORDINE INGEGNERI E ARCHITETTI PN

Indirizzo : PZTA ALDO FURLAN 2/8

C.A.P. : 33170 Città : PORDENONE

Provincia : PN

Codice fiscale o Partita IVA : 80013840931

Attività del Contraente :

Clausole e Condizioni Particolari

Per la presente polizza valgono le seguenti Clausole e Condizioni Particolari il cui testo completo è contenuto esplicitamente in questo documento :

- ☒ Coassicurazione : NO
- ☒ Convenzione/Accordo : NO
- ☒ Condizioni particolari di polizza :

Durata ☒ Inizio dalle ore **24** del : 11/04/2011 ☒ Termine alle ore **24** del : 11/04/2014
☒ Durata del contratto : anni 3 giorni 0 ☒ Prima quietanza : 11/04/2012

Premio

	Imponibile	Imposte (*)	TOTALE
Alla firma	361,56	80,44	442,00
Il premio totale corrisponde a Lire			855.831(**)
	Imponibile	Imposte (*)	TOTALE
Rate successive	361,56	80,44	442,00

(*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge

(**) 1 EURO = 1.936,27

Il premio imponibile annuo deve intendersi così suddiviso:

☒ Incendio	301,37
☒	0,00
☒ Responsab. Civile	60,17
☒	0

Il pagamento del premio

Tutti gli importi sono espressi in Euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

069400932

Ubicazione

Indirizzo: PZTA ALDO FURLAN 2/8
C.A.P.: 33170 Città: PORDENONE

Provincia: PN

Attività

Numero di addetti:4
Ufficio di organizzazione associativa


Incendio		Somme assicurate
❖ Contenuto e Valori		65.000,00
col limite di indennizzo: ❖ per singolo oggetto pregiato:		12.911,00
❖ per i Valori:		5.165,00
❖ Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del "Contenuto"		5.165,00
❖ Spese per il rifacimento degli archivi		2.582,00
❖ Rischio locativo		600.000,00
❖ Fenomeno elettrico con apparecchiature elettroniche		2.582,00
❖ Elettra		30.000,00
❖ Rottura di cristalli vetri e altri materiali trasparenti		516,00
Responsabilità Civile		Massimali
❖ Responsabilità Civile dell'esercizio dello studio e dell'ufficio (R.C.T.)		
per sinistro:		1.032.914,00
con il limite per persona di:		1.032.914,00
con il limite per danni a cose di:		1.032.914,00
❖ Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)		
per sinistro:		1.032.914,00
con il limite per persona di:		387.343,00

Condizioni particolari di garanzia

Vincolo: NO

Valgono le seguenti condizioni particolari, il cui testo completo è contenuto esplicitamente in questo documento:

❖ **Incendio SDS IE SRA RL FE2 EL AC RCV**



069400932

Dichiarazioni

Richieste di natura estorsiva

Il Contraente dichiara di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguenti al rifiuto delle richieste.

Precedenti sinistri

Il Contraente dichiara:


che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non ebbero a verificarsi sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza.

Attuali coperture con altre Compagnie

Il Contraente dichiara che al momento dell'emissione del presente contratto non esistono coperture assicurative stipulate con altre Compagnie di assicurazione per i medesimi rischi garantiti dalla presente polizza.

Precedenti coperture assicurative annullate

Il Contraente dichiara che nel triennio precedente l'emissione del presente contratto non sono state annullate per sinistri coperture assicurative.



069400932

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

069400932

Condizioni di Assicurazione

Sommario

1 Definizioni

2 Condizioni Generali di Assicurazione


3 Beni assicurati

4 Settore Incendio

5 Settore Responsabilità Civile

6 In caso di sinistro

Condizioni particolari



Condizioni di Assicurazione

1

Definizioni

Relative all' assicurazione in generale

- ※ **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- ※ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- ※ **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- ※ **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- ※ **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- ※ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- ※ **Risarcimento:** la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- ※ **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- ※ **Società:** l'impresa assicuratrice.

Relative all' assicurazione dello studio e dell'ufficio

- ※ **Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
- ※ **Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.
- ※ **Franchigia:** la parte di danno liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.
- ※ **Incombustibilità:** si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- ※ **Scoperto:** l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di polizza, che viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato.
- ※ **Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- ※ **Tetto:** l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- ※ **Titoli di credito:** i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
- ※ **Valore a nuovo:**
 - ※ per i locali:
la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - ※ per gli altri beni:
il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione dei "Valori", degli oggetti d'arte e di antiquariato, delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

2

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

Condizioni di Assicurazione

In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1913 C.C. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennità, esclusa dal conteggio l'indennità dovuta dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennità calcolata secondo il proprio contratto, senza tenere conto dell'eventuale scoperto e/o franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato. Resta esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Ove il recesso sia esercitato dal Contraente, anche in questo caso trova applicazione il disposto di cui al comma b) dell'Art. "Recesso dal contratto e anticipata risoluzione".

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., valgono le seguenti disposizioni:

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Condizioni di Assicurazione

In tal caso, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

Art. 2.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3

Beni assicurati

Art. 3.1 - Beni assicurati

Premesso che, fatta eccezione per i "Valori", gli oggetti d'arte e di antiquariato e le collezioni, l'assicurazione è stipulata a "valore a nuovo", la Società assicura:

il **Contenuto**, compreso quello di terzi, posto nei locali la cui ubicazione è indicata in polizza e nelle eventuali dipendenze, anche in corpo separato, purché poste a non più di 200 metri - in linea d'aria- dal corpo principale e precisamente:

- ※ mobilio, arredamento, attrezzature, vestiario e tutto quanto serve per uso d'ufficio, studio professionale e personale compresi impianti d'allarme e, se non assicurati i locali, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità.

Sono compresi anche gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, arazzi, tappeti, statue, collezioni ed oggetti d'arte, con il limite di indennizzo per singolo oggetto riportato nell'apposito spazio previsto in polizza.

Restano in ogni caso **esclusi** i veicoli a motore, i beni rientranti nella definizione di "Valori", nonché i beni in leasing.

i **Valori**, compresi quelli di terzi, posti nei locali la cui ubicazione è indicata in polizza:

- ※ gioielli, oggetti d'oro, di platino ed argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori, denaro e titoli di credito in genere.

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

4

Settore Incendio

Art. 4.1 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

- ※ **incendio**: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- ※ **fulmine**: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile;
- ※ **esplosione**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- ※ **scoppio**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
- ※ **implosione**: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- ※ **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- ※ **caduta di aeromobili** e altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- ※ **caduta di meteoriti** e altri corpi celesti;

Condizioni di Assicurazione

- ❖ **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- ❖ **urto di veicoli stradali o di natanti**, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- ❖ **caduta di ascensori e montacarichi**, compresi quelli alla cabina e relative parti meccaniche ed elettriche dell'impianto, non dovuti ad usura;
- ❖ **sviluppo di fumi, gas, vapori**, calore, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- ❖ **i guasti** ai beni assicurati causati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento assicurato.

Le predette garanzie sono prestate entro i limiti della somma assicurata alla partita cui fanno esplicito riferimento.

Art. 4.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- d) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, di rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da inondazioni, mareggiate, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, valanghe e spostamenti d'aria da queste provocati;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Operatività delle garanzie

Art. 4.3 - Uso del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative dipendenze, assicurati o contenenti i beni assicurati, siano o facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupabile) ad abitazioni civili, uffici e studi.

Art. 4.4 - Destinazione dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative dipendenze, assicurati o contenenti i beni assicurati, siano adibiti all'attività indicata in polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

Art. 4.5 - Caratteristiche costruttive dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali, assicurati o contenenti i beni assicurati, siano o facciano parte di un fabbricato avente:

- ❖ strutture portanti verticali e pareti esterne incombustibili; manto di copertura del tetto incombustibile o in tegole bituminose;
- ❖ strutture portanti del tetto e solai, ove esistano, anche in materiali combustibili.

Ai fini della determinazione delle caratteristiche del fabbricato, limitatamente alle pareti esterne ed al manto di copertura, è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite viene elevato ad un terzo.

Condizioni di Assicurazione

Ai fini della predetta limitazione è consentito non considerare:

- ※ i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- ※ i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purchè non usati per strutture portanti;
- ※ i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 4.6 - Colpa grave e dolo

L'assicurazione è prestata anche per i danni da incendio ed altro evento assicurato in polizza causati da:

- ※ colpa, anche grave, dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
- ※ dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Art. 4.7 - Recesso dal contratto e anticipata risoluzione

Fermo quanto disposto dall'Art. "Recesso in caso di sinistro", in caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi previste agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile;
- b) la rifusione degli sconti di poliennalità per un importo pari al 10% o al 5% del premio (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio), rispettivamente per le polizze di durata non inferiore a dieci anni o non inferiore a cinque anni, per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore.
Per le polizze decennali, si dedurranno da quest'importo tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, semprechè essa abbia avuto corso per almeno cinque anni.

5

Settore Responsabilità Civile

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

R. C. dell'esercizio dello studio e dell'ufficio

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all'esercizio dello studio e dell'ufficio la cui ubicazione è indicata in polizza, comprese le eventuali dipendenze, anche in corpo separato, purché poste a non più di 200 metri - in linea d'aria - dal corpo principale, inclusi gli impianti e le installazioni relativi ai locali e/o all'attività esercitata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi causati da incendio, esplosione e scoppio nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con un massimo di Euro 154.937 per ciascun periodo assicurativo annuo.

L'assicurazione inoltre comprende:

- a) la **conduzione** dei giardini, dei cortili, delle aree attrezzate a parcheggio, delle strade e dei viali di pertinenza dei locali;
- b) la **committenza di lavori di manutenzione** ordinaria e straordinaria **dei locali** che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività;
- c) la **proprietà** e la **manutenzione di insegne**, anche luminose, cartelli pubblicitari o striscioni, **esclusi** i danni alle cose sulle quali sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, l'assicurazione opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- d) il **servizio di vigilanza**, con guardiani anche armati, e la proprietà o l'uso di cani da guardia;
- e) l'**uso di armi**, nell'ambito dell'ufficio e dello studio, esclusivamente per difesa personale, da parte di persone autorizzate;

Condizioni di Assicurazione

- f) l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande;
 g) la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e simili, incluso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio di stand.

L'assicurazione si estende anche:

- h) ai **danni sofferti dai clienti** in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nello studio e nell'ufficio, consegnate o non consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe.

Sono comunque **esclusi** i danni agli oggetti preziosi, al denaro, ai valori bollati, alle marche, ai titoli di credito, ai valori, ai veicoli, ai natanti e alle cose in essi contenute.

L'assicurazione è prestata entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 516 per ogni danneggiato, e con l'applicazione di una franchigia di Euro 103 per ogni danneggiato;

- i) ai **danni ai veicoli e natanti di terzi**, compresi quelli dei dipendenti, che si trovino parcheggiati negli spazi predisposti all'interno delle aree di pertinenza dello studio e dell'ufficio.

Sono in ogni caso **esclusi** i danni da furto e da circolazione.

L'assicurazione è prestata entro il massimale per danni a cose e con l'applicazione di una franchigia di Euro 103 per ogni veicolo e natante danneggiato;

- j) ai **danni ai mezzi di trasporto** sotto carico e scarico.

Sono in ogni caso **esclusi** i danni da furto.

L'assicurazione è prestata entro il massimale per danni a cose e con l'applicazione di una franchigia di Euro 103 per ogni veicolo e natante danneggiato;

- k) alla **responsabilità civile derivante all'Assicurato, quale committente**, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non a motore, autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. Sono compresi i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

L'assicurazione vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

- l) alle **lesioni corporali gravi o gravissime** così come definite dall'art. 583 del Codice Penale a:

※ titolari e dipendenti di altre imprese che si trovino negli ambienti di lavoro dello studio e dell'ufficio per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell'attività;

※ ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione obbligatoria che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dello studio e dell'ufficio per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile e purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell'attività.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000;

- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio da cui sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.

Da tale assicurazione sono comunque esclusi i danni da amianto, da campi elettromagnetici e le malattie professionali.

Art. 5.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da furto, fatta eccezione per quanto previsto dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione" comma h);
 b) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

Condizioni di Assicurazione

- c) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- d) derivanti da:
 - ※ circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - ※ navigazione di natanti a motore;
 - ※ impiego di aeromobili;
 - ※ impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per:
 - ※ quanto previsto dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione" comma h);
 - ※ gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono e simili, anche se di proprietà delle società erogatrici;
 - ※ i danni da incendio, esplosione e scoppio ai locali in locazione all'Assicurato;
- f) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- g) alle opere sulle quali si eseguano i lavori;
- h) causati da persone non dipendenti dell'Assicurato che partecipino all'esercizio dell'attività;
- i) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto, per la committenza, dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione" comma b);
- j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- k) derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.
- l) da proprietà dei locali;
- m) da amianto;
- n) da campi elettromagnetici;
- o) punitivi di qualunque natura.

Art. 5.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a);
- c) le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'esercizio dell'attività.

Relativamente ai danni causati da incendio, esplosione e scoppio, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o affini, purché non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte.

Sono inoltre considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione e l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Operatività delle garanzie

Art. 5.4 - Validità territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) vale per il mondo intero.

Art. 5.5 - Destinazione dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative dipendenze assicurati siano adibiti all'attività indicata in polizza e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse.

Condizioni di Assicurazione

Art. 5.6 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 5.7 - Numero degli addetti e calcolo del premio

Premesso che il premio è stato determinato in base al numero degli addetti ai lavori dichiarato dal Contraente, resta inteso che, qualora nel corso del contratto il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero degli addetti ai lavori risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. 5.8 - Recesso dal contratto e anticipata risoluzione

Fermo quanto disposto dall'Art. "Recesso in caso di sinistro", in caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi previste agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, spettano alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile;
- b) la rifusione degli sconti di poliennalità per un importo pari al 10% o al 5% del premio (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio), rispettivamente per le polizze di durata non inferiore a dieci anni o non inferiore a cinque anni, per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore.
Per le polizze decennali, si dedurranno da quest'importo tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, semprechè essa abbia avuto corso per almeno cinque anni.

6

In caso di sinistro

Settore incendio

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici e dolosi fare, entro i 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Condizioni di Assicurazione

Relativamente alla condizione particolare "Elettra", il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione, delle spese a ciò necessarie e di quelle da lui sostenute per limitare il danno che sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto od apparecchio danneggiato e qualora essa se ne avvalga, l'Assicurato è tenuto a consentirne la riparazione.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- c) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 6.2 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 6.3 - Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) Locali

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II) Altri beni

Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- ※ **per i Locali** (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- ※ **per gli altri beni** (punto II) - deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi e il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Premesso che il valore risultante dal contratto deve corrispondere, ove non espressamente e diversamente indicato, al "valore a nuovo" dei beni assicurati, se al momento del sinistro il valore determinato secondo le stime effettuate con le condizioni previste dall'Art. "Determinazione del danno" supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti delle somme assicurate.

Ove prevista la clausola "valore a nuovo":

- 1) si determina per ciascuna partita presa separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti della **assicurazione parziale**, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

Condizioni di Assicurazione

- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun locale o altro bene importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti, rispettivamente I) e II);
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano i beni colpiti o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente alla condizione particolare "Elettra" l'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni bene colpito, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno riparabile:
 - 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro, dei beni danneggiati, secondo i criteri di valutazione di cui alla condizione particolare **EL - Elettra**;
 - 2) stimando l'importo totale delle spese valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere il bene danneggiato in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinato;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo, si detrae dall'importo stimato come previsto dal comma a) 2) quello stimato come previsto dal comma a) 3);
- b) nel caso di danno non riparabile:
 - 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro, dei beni danneggiati, secondo i criteri di valutazione di cui alla condizione particolare **EL - Elettra**;
 - 2) stimando il valore del bene danneggiato al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo, si detrae dall'importo stimato come previsto dal comma b) 2) quello stimato come previsto dal comma b) 3). Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate come previsto dal comma a) 2) sono uguali o superiori al valore dell'ente danneggiato, calcolato come previsto dal comma b) 2).

Se la somma assicurata, per ciascun bene, risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per gli altri beni.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche dei beni colpiti dal sinistro.

Per quanto riguarda le **Collezioni** la Società indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.

Per quanto riguarda i **Titoli di credito** (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che la Società indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Condizioni di Assicurazione

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Art. 6.4 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.5 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia almeno pari ad almeno Euro 25.823.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 516.457 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 6.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

Settore Responsabilità Civile

Art. 6.7 - Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 6.8 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni particolari

Condizioni particolari Incendio

SDS - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del "Contenuto"

La Società rimborsa all'Assicurato le spese:

- ※ sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
- ※ di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del "Contenuto" nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai "Locali" occupati dal Contraente o dall'Assicurato; resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, della somma assicurata riportata nell'apposito spazio previsto in polizza.

IE - Interruzione d'esercizio

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società si obbliga a indennizzare, nei limiti delle somme assicurate:

- ※ un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo complessivo di Euro 25.823 per sinistro e per anno assicurativo;
- ※ l'importo della pigione annua, effettiva o presunta, relativa ai "Locali", se assicurati e colpiti dal sinistro, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il massimo complessivo di Euro 7.747.

SRA - Spese per il rifacimento di archivi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato le spese necessarie per il rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e supporti dati, sempreché effettuato entro il termine di dodici mesi dal sinistro, escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovverosia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza della somma assicurata riportata nell'apposito spazio previsto in polizza.

RL - Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore dei "Locali" calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all'Art. "Determinazione del danno".

FE2 - Fenomeno elettrico con apparecchiature elettroniche

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici o elettronici, purché si tratti di beni assicurati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonchè quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o fornitore.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovverosia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza della somma riportata nell'apposito spazio indicato in polizza, con l'applicazione di una franchigia di Euro 103 per sinistro.

EL - Elettra

La Società risponde:

- 1) Delle perdite e dei danni materiali e diretti causati, agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche in genere compresi gli elaboratori e/o computers, da un qualunque evento non espressamente escluso e nel luogo indicato in polizza incluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residui del sinistro.

 Segue **Condizioni particolari**

Inoltre le suddette garanzie vengono estese alle macchine elettriche per scrivere e da calcolo, ai centralini telefonici, telex, fotocopiatrici, impianti di allarme e prevenzione nonché agli impianti di ricetrasmisione in quanto inerenti all'attività dello studio e/o ufficio, il tutto a complemento di quanto previsto dalla condizione particolare "Fenomeno elettrico".

La somma assicurata per ciascuna macchina deve essere uguale al costo di rimpiazzo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di un ente nuovo uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

L'assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato provveda a proprie spese alla normale manutenzione delle macchine assicurate, cioè al compimento di quei lavori che sono da effettuarsi allo scopo di prevenire guasti e di mantenere in stato di efficienza funzionale le macchine stesse.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 155 per ogni sinistro.

- 2) delle spese supplementari per la continuazione dell'attività, in caso di danno all'elaboratore e/o computer indennizzabile a termini del precedente paragrafo 1), costituite da:

- a) spese di utilizzazione di un altro elaboratore e/o computer in sostituzione di quello assicurato, parzialmente o totalmente danneggiato;
- b) spese di personale per l'utilizzazione di detto elaboratore sostitutivo;
- c) spese di trasporto per tale elaboratore sostitutivo;

Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui sorgono le maggiori spese assicurate ed è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, con il limite di indennizzo di Euro 2.582 per sinistro e per anno assicurativo.

- 3) dei costi, in caso di danno indennizzabile a termini del precedente paragrafo 1), necessariamente sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri) e fino alla concorrenza della somma assicurata, con il limite di indennizzo di Euro 2.582 per sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento sarà effettuato con l'applicazione di una franchigia di Euro 103 per sinistro.

La Società non risponde dei danni e/o guasti:

- a) relativi all'Art. "Rischi assicurati" ed eventuali condizioni particolari del settore Incendio, tranne FE - Fenomeno elettrico;
- b) di deterioramento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati da ruggine, corrosione ed incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) di natura estetica che non compromettono la funzionalità dei beni assicurati;
- d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, fornitore e/o venditore;
- e) per i quali, ove esista, deve rispondere il contratto di manutenzione o di assistenza tecnica;
- f) per difetto di materiale o di costruzione limitatamente alla parte direttamente affetta;
- g) causati da difetti già presenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza all'atto della stipulazione della presente polizza;
- h) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, di rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- i) furto, rapina e smarrimento;
- j) causati da inondazioni, mareggiate, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, valanghe e spostamenti d'aria da queste provocati;
- k) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- l) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- m) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

Relativamente alla garanzia prestata al paragrafo 2, la Società non risponde delle spese supplementari dovute a:

- n) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del Sistema di Elaborazione Dati assicurato, derivanti da provvedimenti di un governo o di altra Autorità;
- o) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli beni distrutti o danneggiati;
- p) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione del riattamento o del riacquisto degli beni distrutti o danneggiati.

Segue Condizioni particolari

Relativamente alla garanzia di cui al paragrafo 3, la Società non risponde dei costi derivanti da:

- q) errata registrazione (errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento);
- r) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere;
- s) perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

AC - Danni d'acqua

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata.

Sono inoltre compresi i danni da spargimento d'acqua causati da rigurgito di fognature e da trabocco dovuto all'intasamento di gronde e pluviali provocato da grandine e neve.

Sono **escluse** le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, nonché i danni:

- a) dovuti ad umidità, stillicidio ed infiltrazione di acqua piovana;
- b) derivanti da rigurgito di fognature pubbliche;
- c) derivanti da gelo;
- d) causati dalla rottura o guasto di apparecchi elettrodomestici utilizzatori.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 103 per sinistro.

RCV - Rottura cristalli, vetri e altri materiali trasparenti

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti - fisse nelle loro installazioni - o scorrevoli su guida - esistenti nei locali indicati in polizza, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono **escluse** le rotture di lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti derivanti:

- ※ da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- ※ da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

nonchè le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza le scheggiature e le rigature.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovverosia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza della somma assicurata riportata nell'apposito spazio previsto in polizza, con l'applicazione di una franchigia di Euro 103.

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi²

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti³ sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- ✳ dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ✳ ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁴ strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina anticiclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁵.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

Data: 21.04.2011 Roberto Tagliata

¹ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

² Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

³ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

⁴ Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

⁵ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo composto dalla Nota informativa comprensiva del Glossario e dalle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente

Data: 21.04.2011 Roberto Tagliata

**Dichiarazioni
del Contraente**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto pervenuto in suo possesso; condizioni e modalità contrattuali che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento, composto da N. 26 pagine, non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Allianz S.p.A.



Il Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Condizioni generali di assicurazione

- Diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro;
- Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione;
- Altre assicurazioni - obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore - esclusione della responsabilità solidale con gli altri assicuratori;

Operatività della garanzia furto

- Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali;

Norme in caso di sinistro

- Riduzione/reintegro della somma assicurata;
- Pagamento dell'indennizzo;
- Recupero dei beni rubati;

Il Contraente

Il presente contratto è emesso come rischio nuovo

E' stato redatto dall'Agenzia: 0391000 PORDENONE 84

il 06/04/2011 in Pordenone

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore

del 06.04.2011

L'Agente / Esattore



Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco


Documento N. 069400932

Il sottoscritto contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Il Contraente
(o legale rappresentante)

Data 21.04.2014



069400932

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Questionario assicurativo Danni non Auto**069400932****I - Dati anagrafici Cliente**

- ❖ Persona Fisica: Cognome e Nome _____
- ❖ Persona Giuridica: Ragione Sociale ORDINE INGEGNERI E ARCHITETTI PN
- ❖ Località / Provincia / C.A.P. PZTA ALDO FURLAN 2/8 33170 PORDENONE PN
- ❖ Codice fiscale / Partita IVA 80013840931

II - Di cosa si occupa

- ❖ Persona Fisica:
- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - lavoratore dipendente | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| - lavoratore autonomo | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| - studente | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| - pensionato | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| - disoccupato | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| - altro _____ | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
- ❖ Persona Giuridica :
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| - attività commerciale | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| - attività industriale | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| - attività agricola | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| - attività di servizi | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| - associazione di volontariato | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| - associazione di altro genere | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| - altro _____ | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |

III - Cosa intende assicurare:

- ❖ beni o valori di proprietà o non (Fabbricati,...) SI NO
- ❖ la propria persona e/o familiari e/o altri soggetti SI NO
- ❖ il proprio patrimonio per richieste di risarcimento per danni a terzi SI NO
- ❖ obbligazioni nei confronti di terzi SI NO
- ❖ oneri derivanti da contenziosi legali SI NO

IV - La sua esigenza assicurativa deriva da un obbligo

- ❖ di legge SI NO
- ❖ contrattuale SI NO

V - Le aree di rischio di cui al punto III sono già protette da altre polizze assicurative contratte con la nostra Compagnia o altre SI NO

VI - E' consapevole del fatto che la copertura assicurativa prevede contrattualmente

- ❖ esclusioni e/o limitazioni SI
- ❖ scoperti e/o franchigie SI
- ❖ possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore SI

VII - Su quale durata contrattuale è orientato

- | | | |
|----------------------|----|-------------------------------------|
| ※ inferiore all'anno | SI | <input type="checkbox"/> |
| ※ annuale | SI | <input type="checkbox"/> |
| ※ superiore all'anno | SI | <input type="checkbox"/> |
| ※ poliennale | SI | <input checked="" type="checkbox"/> |

Confermo che la polizza testé sottoscritta è conforme alle mie esigenze assicurative quali risultano dalle risposte date al questionario precontrattuale.

Il Contraente
(o legale rappresentante)

Data 21. 04. 2011

Roberto Magderita
Mino Apilio

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI¹

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il sottoscritto contraente dichiara di ricevere copia della presente informativa.

Pa, li 21.01.2014

Boblas Bergderik
(il contraente)
Mino Amelis

¹ Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome GNOCATO PAOLA

iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 12/03/2007, con il numero E000120273²

veste in cui il soggetto opera: ³COLLABORATORE

indirizzo sedi operative: ⁴VIALE DANTE, 50 – 33170 PORDENONE

recapito telefonico: 0434 520534

indirizzo internet: ⁵ _____

indirizzo di posta elettronica: ⁶ pordenone.84@allianzas.it

I prodotti offerti sono emessi da ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG, ALLIANZ SPA, MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A., ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, GENIALLOYD SPA

Dati dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività dal soggetto sopra indicato:

dati anagrafici⁷ GALLIUSI LODOVICO

indirizzo sede operativa: ⁸ VIALE DANTE, 50 – 33170 PORDENONE
(o)⁹

denominazione/ragione sociale: ¹⁰ _____

sede legale: ¹¹VIA LUPIERI, 7 – 33100 UDINE

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 12/03/2007, con il numero A000120270

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'ISVAP.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

² Se non presente ancora sul RUI indicare "in attesa di comunicazione da parte di ISVAP"

³ Agente; collaboratore o dipendente dell'intermediario; prevedere anche la denominazione/ragione sociale

⁴ indicare i locali agenziali

⁵ indicare se presente

⁶ indicare se presente

⁷ solo se persona fisica indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita

⁸ indicare i locali agenziali

⁹ da usare alternativamente se l'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività sia rispettivamente una ditta individuale o una società

¹⁰ solo se società

¹¹ indicare comune e indirizzo

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

GNOCATO PAOLA collaboratore dell'intermediario GALLIUSI LODOVICO e/o l'intermediario stesso non sono detentori di una partecipazione diretta/indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione/dell'impresa di assicurazione.

Con riguardo al contratto proposto GNOCATO PAOLA collaboratore dell'intermediario GALLIUSI LODOVICO e l'intermediario stesso propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali GNOCATO PAOLA collaboratore dell'intermediario GALLIUSI LODOVICO e l'intermediario stesso hanno o potrebbero avere rapporti d'affari.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa: il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Il sottoscritto contraente dichiara di ricevere copia della presente informativa.

Pa, li 21.04.2011

Mario Apulis
(il contraente)
Bordone Margherita

